

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

(41^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (371-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori Scotti ed altri); « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (923-Urgenza); e « Misure contro l'inquinamento atmosferico » (1314) (D'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . Pag.	542, 544, 545, 546, 547, 552 553, 554, 555, 556, 557, 558
CASSINI	543, 545
D'ERRICO	544, 545, 546, 547, 551, 553, 554
FERRONI, relatore	542, 543, 544, 545, 546, 547 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557
MACCARRONE	542, 544, 545, 546, 547, 548 549, 550, 552, 555, 556, 557
MARIOTTI, Ministro della sanità	544, 545, 546, 547 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
MINELLA MOLINARI Angiola	557
PERRINO	548
SAMEK LODOVICI	545, 546, 548, 549, 551, 552 554, 556, 558
SCOTTI	553, 554

TIBALDI	551
ZONCA	544, 547, 551

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Cassese, Cassini, Cremisini, D'Errico, Ferroni, Lombardi, Lorenzi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Tibaldi, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Di Grazia è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (371-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri; « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (923-Urgenza); « Misure contro l'inquinamento atmosferico » (1314), d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » d'iniziativa dei senatori Scotti, Montagnani Marelli, Cassese, Farneti Ariella, Maccarrone, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Adamoli, Bertoli, Fortunati, Gianquinto, Mammucari, Roasio e Vidali; « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » d'iniziativa governativa; e « Misure contro l'inquinamento atmosferico » di iniziativa dei senatori Berlingieri, Focaccia, Ajroldi, Cornaggia Medici, Lombardi e Sibille.

Nella seduta precedente eravamo giunti all'esame dell'articolo 4 che avevamo lasciato incompiuto, dopo aver approvato un emendamento sostitutivo proposto dal senatore Samek Lodovici.

Riprendiamo ora la discussione rimasta sospesa su un emendamento proposto dal senatore Maccarrone, inteso a far nominare nelle Regioni a statuto speciale, il Comitato regionale dal Consiglio regionale e ad affidarne la presidenza all'assessore regionale alla sanità.

F E R R O N I , relatore. Il senatore Maccarrone ha proposto di attribuire al Consiglio regionale la nomina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e di affidarne la presidenza all'assessore regionale all'igiene e sanità. Il parere degli uffici legislativi del Ministero della sanità — e credo anche del Ministero dell'interno — è che nel nostro ordinamento nessuna Regione a statuto speciale ha, in materia di igiene e sanità, una competenza primaria, cioè una potestà legislativa in deroga alle leggi dello Stato; quindi, essendo attribuita alle Regioni soltanto una potestà concor-

rente con quella dello Stato, spetta a quest'ultimo, nel settore che ci interessa, la competenza primaria.

Per quanto riguarda la presidenza del Comitato in questione, si ritiene di non accogliere la proposta di attribuirlo ad un organo regionale. Per le Regioni a statuto ordinario, la questione non si pone, perchè esse non hanno potestà legislativa in materia di igiene e sanità (articolo 117 della Costituzione).

Questo è il parere espresso dagli uffici competenti, al quale ritengo ci si debba adeguare.

M A C C A R R O N E . Tutta la materia dovrebbe quanto meno essere rimeditata nell'ordinamento regionale. A mio giudizio, la risposta che ha fornito l'onorevole relatore non è valida, perchè, intanto, si dovrebbe fare una premessa: che cosa significa e dove è stabilito che le Regioni abbiano legislazione primaria o concorrente? L'unica fonte per questa discriminazione è quella degli statuti delle Regioni a statuto speciale, i quali, in forza della Costituzione, sono leggi costituzionali; per l'ordinamento regionale nel suo complesso, è di particolare importanza l'ultimo capoverso dell'articolo 117 della Costituzione, mentre attendiamo ancora la legge generale sulle Regioni. Resta, quindi, quanto meno opinabile se le Regioni abbiano competenza primaria o concorrente, e se la legislazione regionale sia primaria o secondaria. La dottrina fra l'altro, in questo campo, è molto divisa, soprattutto per l'interpretazione da dare a quella espressione del primo capoverso dell'articolo 117 relativo all'armonizzazione delle leggi regionali con la legislazione statale.

Comunque, per arrivare al pratico, col mio emendamento non ho inteso introdurre in questa legge o comunque rendere esplicita una attribuzione di compiti propri ed esclusivi alla Regione in materia di igiene e sanità, ma semplicemente strumentare un compito statale a livello almeno delle Regioni a statuto speciale. I principi invocati sono quelli dell'articolo 117 della Costituzione, anche perchè, nel trasferire la materia da tale articolo negli statuti specia-

li, questa espressione: « beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ed ospedaliera » ha assunto le formulazioni più varie; e sarebbe stato interessante compiere un attento esame della materia, perchè soltanto tale esame, e non l'interpretazione, peraltro discutibile, dell'articolo 117 avrebbe dovuto stabilire se la mia proposta fosse accettabile o meno. Comunque, i principi cui si richiama il mio emendamento sono contenuti anche nell'articolo 5 della Costituzione, che noi ignoriamo sistematicamente, dove è stabilito non soltanto che lo Stato riconosce e promuove le autonomie locali, ma anche che *attua nei suoi servizi il più ampio decentramento*, e questo di cui ci occupiamo è appunto un servizio inteso a proteggere la salute dei cittadini dallo *smog*; ma l'articolo 118 dice anche di più e cioè che lo Stato può delegare alle Regioni e quindi a maggior ragione a quelle a statuto speciale, l'esercizio di funzioni amministrative fra cui ovviamente quello di cui stiamo discutendo; quindi, nell'un caso e nell'altro, sia esso un compito, una competenza attribuita costituzionalmente alle Regioni in forza dello statuto speciale o in forza della legge-quadro per l'ordinamento regionale, sia esso un compito dello Stato attribuito alle Regioni in maniera complementare, per effetto del decentramento, nell'un caso e nell'altro, ripeto, si viene ad ammettere il mio emendamento.

Quindi, da questo punto di vista, le argomentazioni addotte dal relatore non sono convincenti. Ma ce n'è un'altra che dovrebbe convincere a non seguire questo criterio per ora e per il futuro, ed è che noi, nelle Regioni, duplichiamo l'amministrazione pubblica, e di essa duplichiamo l'apparato, perchè è chiaro che, se in Sicilia si vuole fare una legge che detta norme nell'ambito di questa legge-quadro, la si può fare, perchè è Regione a statuto speciale; e allora verrebbero a strumentarsi due tipi di apparato: quello dello Stato, che vige in forza di questa legge-quadro, e quello della Regione, che vige non in forza di questa legge, ma per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Vogliamo evitare questo contrasto? Se vogliamo evitarlo, questa è la strada che dobbiamo seguire; d'altra parte, se non esiste la

possibilità per noi di introdurre un emendamento di questo genere, non vedo neanche perchè debba esistere la possibilità di attribuire al Prefetto quel tipo di intervento previsto in questo provvedimento.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione.

C A S S I N I. Il senatore Maccarrone chiede dove risulti che lo Stato ha competenza legislativa primaria nel caso in esame. Io credo che ciò possa dedursi dallo stesso articolo 117 della Costituzione che recita testualmente: « La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni » dunque: norme nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Non vi è alcun dubbio quindi che la Regione può legiferare, ma soltanto nei limiti delle leggi dello Stato. C'è anche un altro articolo dove si parla del decentramento, ma credo che questo citato sia sufficiente per dirimere la questione e rispondere al quesito posto dal collega Maccarrone.

F E R R O N I, *relatore*. Questa legge nasce abbastanza tormentata e vorrei ricordare che in altri Stati, come tutti sanno, c'è stato un susseguirsi di provvedimenti tutti tesi alla ricerca della perfezione, ed effettivamente in alcuni di essi si è arrivati ad una disciplina adeguata alle condizioni del Paese. Questa nostra legge nasce senz'altro imperfetta, lo abbiamo già detto, e non è escluso neppure che il collega Maccarrone possa aver ragione per quanto riguarda un maggior potere da accordare alle Regioni; ma in questo momento, in cui si deve elaborare e coordinare questa complicata attività, mi pare che occorra discendere dall'alto verso il basso e viceversa, mantenendo una visione uniforme; per cui io proporrei di lasciare questo tormentato articolo nel testo emendato dalla Sottocommissione, senza ulteriori modificazioni. D'altronde, vorrei ricordare che la presenza della Regione, proprio con l'emendamento da me presentato

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

e accettato nella precedente riunione, esiste in forma autorevole ed è assicurata dall'assessore alla sanità.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. A prescindere da tutte le considerazioni che sono state fatte anche sul piano giuridico, non possiamo, per dare la migliore formulazione possibile all'articolo che stiamo esaminando, affrontare dottrinalmente il complesso problema dell'ordinamento regionale e anticipare quella che sarà la regolamentazione definitiva dei rapporti tra Stato e Regione. Introducendo un emendamento del genere di quello proposto dal senatore Maccarrone, determineremmo, con ogni probabilità, un conflitto tra Regioni e, per questi motivi lo respingo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento del senatore Maccarrone, del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Il senatore Maccarrone ha proposto un altro emendamento tendente a sopprimere, dopo le parole: «dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Regione, o da un suo delegato», le altre: «che potrà farsi coadiuvare da un esperto di sua fiducia».

M A C C A R R O N E. Questo Comitato regionale è un organo istituzionalizzato con dei poteri chiari e definiti, le cui deliberazioni non sappiamo se debbono essere definitive e pubblicate o se, viceversa, debbono restare riservate. Ora, prevedere che uno dei membri che siede di pieno diritto nel Comitato possa, non solo delegare altra persona, ma addirittura farsi accompagnare da un esperto, a mio parere, non è giusto, anche perchè il Presidente della Camera di commercio è un organo politico, alla stessa stregua di altri, per cui dovremmo prevedere la stessa possibilità per tutti. Dico questo anche per dare una configurazione ben definita al Comitato.

F E R R O N I, *relatore*. Questa aggiunta dell'esperto che non vota e non decide è

dovuta a pressioni e ad interventi delle più svariate categorie. Nel predisporre questo testo abbiamo cercato di tener conto dei vari suggerimenti che ci sono pervenuti; del resto il Presidente della Camera di commercio non è necessariamente un tecnico, ed è giusto che si avvalga di volta in volta dell'aiuto di un esperto, scelto in considerazione della materia che il Comitato regionale dovrà discutere. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Maccarrone.

Z O N C A. Non sono del parere che questo esperto, da affiancare al Presidente della Camera di commercio, debba essere eliminato, perchè è molto dubbio che le Camere di commercio abbiano competenza in materia, e in secondo luogo poichè esse sono organi di carattere economico e politico, per cui, secondo me, è opportuno e legittimo che, quando vi sia all'ordine del giorno del Comitato regionale una questione strettamente tecnica, il Presidente possa farsi affiancare da un esperto che lo illumini. Dichiaro quindi di essere contrario all'emendamento soppressivo.

D ' E R R I C O. Mi associo a quanto ha detto il collega Zonca, perchè mi pare che la presenza di un tecnico, che è l'unico elemento qualificato a dare consigli di cui si potrebbero avvalere tutti i membri della Commissione, sia opportuna. Non so se tale presenza sia giuridicamente lecita, ma in fondo il tecnico non vota in seno al Comitato, e può solo esprimere un parere.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Vi pregherei vivamente, più che concentrare la vostra attenzione sul comma dell'articolo in discussione, di tener presente il meccanismo logico in base al quale funzionano queste Commissioni. Io, per esempio, quando devo partecipare ad una Commissione che porta all'ordine del giorno una materia di cui non sono competente, non esito, per prima cosa, a chiamare un tecnico che mi illumini e che mi dia un parere in base al quale io possa poi intervenire. Lo stesso può fare il Presidente della Camera di commercio. Il pericolo di far entrare di

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

rettamente un esperto nel Comitato regionale è, fra l'altro, che anche altri membri potrebbero rivendicare lo stesso diritto, e che il Comitato stesso assuma quindi un carattere politico; poichè vi possono essere conflitti di interesse, il tecnico potrebbe in realtà anche tutelare interessi estranei, per cui, se il suo parere dovesse prevalere su quello degli altri membri, difficilmente si potrebbe giungere ad una decisione obiettiva. Ecco perchè, pur rimettendomi al volere della Commissione, sono favorevole all'emendamento Maccarrone.

CASSINI. Quanto ha affermato il senatore Maccarrone ha un fondamento di verità: se un membro del Comitato può portare con sè un tecnico, tutti gli altri membri hanno lo stesso diritto. Se si avverte la necessità di un tecnico, non deve essere uno dei membri del Comitato, ma il Comitato stesso a nominarlo. Io sono quindi favorevole alla proposta Maccarrone.

SAMEK LODOVICI. È chiaro che l'ordine del giorno del Comitato verrà conosciuto in tempo per cui il Presidente della Camera di commercio avrà tutte le possibilità di documentarsi. Associandomi quindi al parere dell'onorevole Ministro, ritengo di poter accogliere la proposta del senatore Maccarrone.

FERRONI, *relatore*. Resto fermo al concetto ispiratore accennato prima: questa immissione dell'esperto voleva essere un correttivo di fronte alle infinite pressioni delle categorie interessate ad essere rappresentate in questo Comitato attraverso il Presidente della Camera di commercio. La soppressione di queste dieci parole porterà a notevoli proteste. Avevo accettato la proposta convinto di dare un maggiore spirito democratico alla legge; comunque, mi rimetto al giudizio della Commissione e mi astengo dal voto.

MACCARRONE. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Ministro e dopo aver riletto ancora una volta con molta at-

tenzione l'articolo in questione, penso che le obiezioni sollevate non abbiano assolutamente fondamento, perchè — e leggo il terzo comma — « Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate »; quindi è il Comitato stesso che avverte collegialmente la necessità di un esperto e decide in merito.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non mettiamo troppi membri nel Comitato, altrimenti non si decide più nulla!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Maccarrone.

(È approvato).

Il senatore Maccarrone ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4.

MACCARRONE. Non vedo le ragioni, di questo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5. Noi tutti sappiamo che tale decreto vale per gli organi collegiali della Pubblica Amministrazione, per cui o questo Comitato è uno di tali organi e allora non occorre riferirsi al decreto, o non lo è, e allora il decreto stesso non dovrebbe essere preso in considerazione. Lasciamo agli interpreti il compito di chiarire questo punto, ad evitare un eventuale cumulo di gettoni di presenza.

D'ERRICO. Sono favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione, perchè è redatto con chiarezza, chiarezza che può piacere o meno, ma che, comunque, non lascia adito a dubbi o a discussioni. Non vorrei che lasciando la cosa indeterminata si finisse, poi, per chiedere agli Enti locali — come spesso accade — una qualche contribuzione. Quindi è bene che si precisi che questo è il solo emolumento che si può dare.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

41ª SEDUTA (6 ottobre 1965)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Maccarrone.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

1) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

2) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge;

3) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

A questo articolo il relatore propone di aggiungere, alla fine del punto 3), le parole: « nel proprio ambito territoriale ».

F E R R O N I , *relatore*. Capisco benissimo che la cosa è intuitiva, ma credo che non guasti un eccesso di precisione.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Ma se è il Comitato regionale ad avere tutti questi compiti, è evidente che l'ambito è la Regione!

F E R R O N I , *relatore*. Ho già detto che è intuitivo, comunque non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori D'Errico e Veronesi hanno proposto un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « 4) delibera sui ricorsi relativi ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni ».

D ' E R R I C O . Con questo emendamento si vuole assegnare una sede competente ai ricorsi, e questa sede non può essere che il Comitato regionale.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Mi consenta di dirle che già esiste una via gerarchica dei ricorsi. Questi devono essere presentati al Ministero della sanità: se questo li rigetta, c'è il Consiglio di Stato. Non c'è ragione, qui, di manomettere il contenzioso già esistente.

S A M E K L O D O V I C I . Per le ragioni addotte dall'onorevole Ministro, sono contrario all'emendamento proposto dal senatore D'Errico.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori D'Errico e Veronesi.

(*Non è approvato*).

Anche il senatore Maccarrone ha presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « 4) svolge ogni altro compito che può essergli affidato dal Ministro della sanità o dalla Commissione centrale ».

F E R R O N I , *relatore*. Ma anche questo è pleonastico!

M A C C A R R O N E . Forse penso a qualcosa di diverso da quello cui pensa il senatore Ferroni: comunque ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel testo approvato dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le Amministrazioni provinciali dell'Italia centro-settentrionale debbono istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero deg'i Istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purchè questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

È in facoltà delle Amministrazioni provinciali dell'Italia meridionale istituire un servizio di rilevamento di cui al comma precedente.

Al servizio di cui ai commi precedenti possono provvedere direttamente i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

A questo articolo il senatore D'Errico ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « ovvero degli Istituti di igiene o di altri istituti e laboratori » le altre: « e della Stazione sperimentale dei combustibili di Milano ».

FERRONI, *relatore*. Perché dare questa prerogativa a Milano?

D'ERRICO. Perché a Milano esiste l'unica Stazione sperimentale fornita di tecnici i cui pareri sarà bene, in alcuni casi, ascoltare.

MACCARRONE. Allora perchè non mettere anche il Centro combustibili della Università di Pisa?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Credo che questa Stazione sperimentale non sia un ente con personalità giuridica, per cui inserirla mi sembra inopportuno anche perchè gli organi indicati nell'articolo sono più che sufficienti. D'altronde, si è già detto che, laddove sorgano perplessità o dubbi, ci si può avvalere anche dell'esperienza di tecnici e di organismi specializzati. Non vedo poi come ad un ente che non ha personalità giuridica possano essere affidati per legge compiti siffatti, tanto più che — possiamo pur dirlo fra noi — questo ente potrebbe tutelare anche degli interessi particolari.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore D'Errico.

(Non è approvato).

Il senatore Maccarrone ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, la parola « normalmente » dopo « avvalendosi ».

MACCARRONE. Sono d'accordo con la dizione del testo, però credo che l'aggiunta di questo « normalmente » renda più chiaro il concetto e serva a differenziare i Laboratori provinciali dagli altri istituti. Infatti, se proseguiamo nella lettura dell'articolo, vediamo come questi istituti debbano essere « all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità »: questo significa che l'organo che non ha bisogno di autorizzazione — normalmente — è il Laboratorio provinciale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questa proposta ha un suo fondamento, ma non mi lascia molto tranquillo, perchè, come è noto, io sto approntando un disegno di legge che disciplina non solo gli Ufficiali sanitari, ma anche tutti i Laboratori provinciali di igiene e profilassi, dal momento che la legge oggi in vigore non garantisce che questi ultimi lavorino solo per l'Ente da cui dipendono; in seno ad essi, è inutile nasconderselo, vi sono elementi che lavorano anche per l'industria e per i privati, e che all'occorrenza potrebbero non essere del tutto obiettivi.

In attesa che questi Laboratori siano soggetti ad una regolamentazione che dia maggiori garanzie, io non cambierei la dizione del testo che lascia una possibilità di scelta in rapporto all'importanza della materia. E' chiaro che ci si rivolge sempre ai Laboratori d'igiene e profilassi, per il loro carattere pubblico; però è bene che si lasci al Ministero la facoltà di rivolgersi anche ad altri istituti, anche perchè questa alternativa concorrenziale contribuisce a far sì che i Laboratori si adeguino ai fini che con questo articolo si vogliono loro assegnare. Peraltro, la materia è talmente complessa e difficile che non sempre l'attrezzatura di questi Laboratori è adeguata allo scopo.

ZONCA. Non tutti i laboratori d'igiene e profilassi sono attrezzati per determina-

te analisi, per cui è bene che la scelta sia lasciata al Ministero.

P E R R I N O. A questo si aggiunga che vi sono comuni importanti come, per esempio, Milano che hanno grossi laboratori che non sono in concorrenza, ma svolgono una attività parallela a quella dei Laboratori di igiene e profilassi.

M A C C A R R O N E. Onorevoli colleghi, noi spendiamo, attualmente, in Italia 11 miliardi per mantenere questi servizi. Se è vero che essi non sono in grado di assolvere ad un minimo di compiti supplementari, come questo della valutazione dell'inquinamento atmosferico, mi domando: perchè li teniamo in piedi? Dobbiamo essere in grado, attraverso i servizi ispettivi del Ministero e il senso di responsabilità di tutti, di avviare questo importante settore della sanità pubblica anche al controllo dei fumi, dopo averlo collaudato efficacemente in altri campi, come per esempio, nel controllo delle malattie veneree e della pelle, nel controllo delle acque, degli alimenti, eccetera. Mi rendo conto che vi può essere qualche Laboratorio che non ha le attrezzature sufficienti per questa materia, ma, ad esempio, in piccole città, sedi di Università, nulla vieta che i Laboratori lavorino in collaborazione con le Università stesse. Lasciatemi dire però con molto rispetto per tutti che questo è un atteggiamento leibniziano verso le Amministrazioni locali: noi le smiuzziamo, ne facciamo tante monadi e, sulla base dell'esperienza di ciascuna di queste monadi, facciamo delle generalizzazioni. Ciò non è giusto: l'Amministrazione locale è in grado di assolvere ai suoi compiti e merita tutta la fiducia e il rispetto del Parlamento, che non è il Consiglio d'amministrazione del Governo, ma il Parlamento dello Stato. Io ritengo che un Consiglio provinciale, formato da 80 membri, sia in grado di decidere se il proprio Laboratorio è in grado di assolvere a questi compiti o se è il caso di affidarli ad altri.

Questa vostra prevenzione mi trova del tutto dissenziente, perchè ritengo che noi legislatori, a prescindere dalle valutazioni

e dalle decisioni che spettano al Ministro, dobbiamo guardare agli istituti del nostro Paese con la massima considerazione, e i Laboratori provinciali sono istituti che dovranno essere riformati, adeguati, e via dicendo, ma che noi dobbiamo tenere nel debito conto. Ecco perchè dico che normalmente occorre utilizzare questi servizi, che del resto ci costano miliardi, e che, solo eccezionalmente, dobbiamo rivolgerci ad istituti esterni.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Lei sa che ci rivolgiamo in pratica a questi Laboratori, ma se inseriamo la parola « normalmente », in questo disegno di legge, sarebbe come ammettere che non lo facciamo. Non sono d'accordo.

S A M E K L O D O V I C I. La preoccupazione che si ha di salvaguardare la priorità dei Laboratori d'igiene e profilassi è legittima, ma mi pare che l'articolo 6 già la difenda sufficientemente, perchè l'ipotesi che si possa ricorrere ad altri Istituti, fra cui quelli universitari dipendenti dallo Stato, è condizionata all'autorizzazione del Ministero della sanità. Ritengo, quindi, che non occorra inserire la parola « normalmente ».

P E R R I N O. Volevo dire che la nostra organizzazione attuale per i controlli poggia sui Laboratori d'igiene e profilassi nelle loro due sezioni, la micrografica e la chimica, però è anche vero che non tutti i Laboratori hanno la stessa efficienza e la stessa attrezzatura e questo è dimostrato dal fatto che quando l'Istituto superiore di sanità è sovraccarico di lavoro, si rivolge solo a quelli che sono particolarmente attrezzati. Ora si introduce un'attività nuova cioè la determinazione dell'inquinamento atmosferico e oggi gran parte dei Laboratori non sono in grado di assolvere questo compito, però ritengo che non si possa prescindere dal testo che ci viene proposto.

Colgo anzi l'occasione per presentare un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione igiene e sanità fa voti perchè tutti i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi siano convenientemente attrez-

zati per l'accertamento del grado di inquinamento atmosferico ».

Ciò può essere uno stimolo anche per il Ministro e per rendere operante la legge.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Senatore Perrino, non a torto e non a caso nel disegno di legge è stato specificato che bisogna rivolgersi prima ai Laboratori e poi agli altri istituti.

M A C C A R R O N E. Ritiro il mio emendamento, se l'interpretazione è quella che viene data, perchè non vorrei essere frainteso. Vorrei però ricordare che questo « normalmente » tende a rafforzare questi organi locali che sono i Laboratori d'igiene e profilassi. Aggiungendo la parola « normalmente », diamo al Ministro una maggiore possibilità di rafforzamento di questi organismi. Se noi pensiamo che si possa dubitare di coloro che sono chiamati ad assolvere questi compiti, ricordiamoci che costoro assolvono già funzioni delicatissime.

Propongo un altro emendamento all'ultimo comma dell'articolo 6, e più precisamente di mettere un punto dopo le parole « i singoli Comuni » e di sopprimere il resto del comma; ovvero di sostituirlo con le parole seguenti: « se entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione provinciale non ha adottato la deliberazione del servizio di cui al primo comma ».

In questo articolo si introduce un principio apprezzabile, ma che lascia adito a parecchi dubbi e a molte discussioni. Infatti, per l'Italia centro-settentrionale l'articolo 6 prevede questo servizio obbligatoriamente, mentre per l'Italia meridionale esso è lasciato alla discrezionalità delle Amministrazioni provinciali. Si ritiene infine di affidare il servizio di rilevamento anche ai Comuni.

S A M E K L O D O V I C I. A determinate condizioni!

M A C C A R R O N E. La formulazione dell'ultimo comma, istituisce un potere per i Comuni in contraddittorio con la Provincia, potere che si esercita attraverso la notifica all'Amministrazione provinciale di una

deliberazione approvata nei modi di legge. Nel caso dell'Italia meridionale questo servizio è possibile in alternativa, perchè nè il Comune nè la Provincia sono abilitati dalla legge ad istituirlo; ma nell'Italia centro-nord non possiamo dare ai Comuni il potere di mettere in mora il Consiglio provinciale per quanto riguarda questo rilevamento, perchè, se noi ammettiamo, per esempio, che a Milano il Comune entro quattro mesi notifichi alla Provincia una deliberazione in tal senso, il Consiglio provinciale non può applicare il primo articolo della legge. Ciò significa creare un conflitto veramente singolare nel nostro ordinamento; perciò lascerei al Comune la possibilità di provvedere con un proprio servizio, specialmente nei grossi centri industriali, soltanto nel caso di inerzia della Amministrazione provinciale; altrimenti dovremmo rovesciare, secondo me, tutto e mettere in armonia questa facoltà che diamo ai Comuni con il resto dell'ordinamento. Questo è il concetto ispiratore del mio emendamento.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. Anche su questo punto non sono d'accordo col senatore Maccarrone. Anzitutto, vorrei dire che se qualche volta, in altre materie, il conflitto tra Comuni e Province è possibile, esiste anche un organo dirimente: ora non è pensabile che questa materia regolata per la prima volta con questo provvedimento possa provocare conflitti di competenza tra Province e Comuni e tra Comuni, Province e Stato. Come esiste un sistema bicamerale per cui il Senato può integrare e migliorare il lavoro della Camera e viceversa, non è detto che la Provincia, che ha una visione globale della situazione nell'ambito del suo territorio, non possa, specificamente in questa materia, avvertire essa stessa le esigenze di grossi Comuni, ma sarebbe d'altro canto assurdo che la stessa Amministrazione provinciale avesse in questo campo un potere discrezionale senza che il Comune potesse intervenire, ed è quindi giusto che, entro quattro mesi, un Comune possa notificare alla Provincia che esso intende istituire servizi di rilevamento. Sono queste le ragioni che m'inducono a respingere l'emendamento,

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

41ª SEDUTA (6 ottobre 1965)

M A C C A R R O N E . Sono perfettamente d'accordo con questo ragionamento del Ministro, ma devo dire che esso non ha niente a che vedere con quello di cui si stava discutendo. Qui non si tratta di un controllo reciproco fra due organismi, bensì di una strana concorrenza. Sono d'accordo, perchè anche se noi riconduciamo tutto ad un organo (ed infatti all'articolo 20 e anche in altri, stabiliamo che il Comune vigila, propone, notifica, eccetera, cioè, diciamo che il Comune può istituire anche questo servizio e laddove non l'istituisce, perchè i mezzi finanziari o altre circostanze non lo consentono, può riunirsi in consorzio), tuttavia la Provincia deve fare, per legge, determinate cose. Questo imperativo della legge può essere annullato da una iniziativa sostitutiva del Consiglio comunale adottata nel termine di quattro mesi. Questa è la contraddizione, che non ha niente a che vedere con l'opportunità e l'equilibrio di cui lei, onorevole Ministro, ha parlato e che io condivido.

Il mio punto di vista è che noi dobbiamo ricondurre l'attuazione del servizio ad un Ente definito: la provincia. Badate bene, non la potestà di emanare norme, perchè l'Amministrazione provinciale non ha tale potestà, ma il potere di organizzare il servizio per lo studio e la valutazione degli agenti inquinanti: è quindi uno strumento tecnico al servizio dell'organo di potere che è, da una parte, il Comune promotore del provvedimento, e dall'altra il Comitato regionale attraverso il Ministro che ha la potestà che la legge oggi gli conferisce.

Quanto al potere di ricorso, il cittadino deve avere la certezza di ricorrere al Ministro; non possono sussistere dubbi su ciò; non possono esserci e non ci sono organi intermedi. E' un colloquio fra i cittadini e il Ministro e sono gli organi giurisdizionali normali a decidere su di un'eventuale controversia. D'accordo su questo, per il servizio però, cerchiamo di essere chiari.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* E va bene, allora vorrei sapere questo: supponiamo che, per una ipotesi qualsiasi, il Comune prenda l'iniziativa per una parte

del suo territorio, e la notifichi all'Amministrazione provinciale. Che cosa succede? È questo che bisogna chiarire.

M A C C A R R O N E . Il Comune di Milano, per esempio, entro quattro mesi, in forza di questo comma, delibera di istituire il servizio di rilevamento e lo notifica all'Amministrazione provinciale. Nello stesso tempo, la Provincia decide che il Laboratorio provinciale compia il rilevamento a Sesto S. Giovanni: noi abbiamo così due centri, uno che riguarda Milano e l'altro Sesto S. Giovanni, sorti per iniziativa rispettivamente comunale e provinciale, e lo stesso potrà accadere per gli altri centri. Ma quello che vorrei aggiungere è che se anche il Comune provvede per conto suo, il servizio della Provincia è pagato anche dal Comune che ha provveduto, perchè, in base alla legge, al funzionamento del Laboratorio concorrono i Comuni.

F E R R O N I , *relatore.* Se mi è consentito, vorrei spiegare la genesi di questo articolo. Esso nasce soprattutto da contatti avuti con le Amministrazioni locali, a seguito del noto Convegno di Milano del febbraio 1963. Perchè è stata aggiunta nella legge questa parte che riguarda i Comuni? Perchè, evidentemente, esistono già degli organi comunali preposti a questo rilevamento, come a Genova e a Venezia, e il signor Ministro lo sa, essendone stato informato da parte degli interessati. A me pare che l'obiezione posta dal senatore Maccarone abbia consistenza, ma se la poniamo sul piano dei costi del servizio diventa assurda. Infatti, io avevo pensato ad un emendamento, che non ho osato presentare per non turbare il ritmo del nostro lavoro, e che, fermo restando l'ultimo comma, potrebbe suonare così: « Nei Comuni capoluoghi di Provincia i servizi di cui ai precedenti commi potranno essere istituiti in collaborazione tecnico-finanziaria tra Amministrazione comunale e Amministrazione provinciale ».

Questo mio emendamento potrebbe essere integrativo di una situazione di fatto e di una organizzazione che, potenzialmente, è già divisa e dispersa in vari rivoli. Spero

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

che il collega Maccarrone sia riuscito ad afferrare il senso di quanto io molto frettolosamente ho esposto.

M A R I O T T I, *Ministro della sanità*. In questo caso bisogna legare questo emendamento a quello proposto dal senatore Maccarrone, e cercare di coordinarli entrambi.

Z O N C A. Sarei del parere di lasciare il testo così com'è, per una ragione puramente pratica. Quando una provincia prende provvedimenti che riguardano l'inquinamento atmosferico, la cosa riguarda tutti i Comuni della Provincia; è chiaro che, in pratica, la maggioranza dei Comuni sarà ben lieta di essere servita dalla Provincia, perchè i bilanci comunali di solito non permettono ulteriori capitoli di spesa per questa nuova attività. Ma ci possono essere dei grandi Comuni che hanno una disponibilità finanziaria tale da poter autonomamente istituire servizi più rapidi per il raggiungimento dello scopo. E' logico che questi Comuni, in collaborazione con la Provincia, possano svolgere questa attività, anche se non è specificato nella legge, ma nel regolamento. Ovviamente solo i grandi Comuni potranno accollarsi questo onere, mentre per i piccoli sarà la Provincia a dovere intervenire, per motivi che non sono solamente di natura economica. La dizione del testo può essere conservata, perchè, a mio parere, garantisce in primo luogo l'autonomia della Provincia, la quale ha il compito e il dovere di provvedere a tutti i Comuni, ed inoltre rispetta l'autonomia di quei Comuni, grandi e piccoli, i quali abbiano la possibilità economica e le attrezzature necessarie per poter istituire autonomamente questi servizi.

D ' E R R I C O. A me pare che le cose siano abbastanza chiare. Nel primo comma dell'articolo 6 si dice che le Amministrazioni provinciali dell'Italia centro-settentrionale hanno l'obbligo di istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, eccetera. Nel secondo comma si dà la facoltà di fare altrettanto alle Amministrazioni provinciali dell'Italia meridionale, di-

sposizione da cui io dissento, perchè si dovrebbero obbligare ad istituire il servizio in questione anche le Amministrazioni provinciali di quelle zone dell'Italia meridionale in cui esistono impianti industriali. Nel terzo comma si dice che i singoli Comuni che hanno bisogno di provvedere celermente non debbono far altro che notificare alla Provincia che intendono occuparsi direttamente del problema. Mi pare che quest'ultima norma sia chiara e non crei conflitti di competenza, per cui sarei per lasciare le cose come sono, sostituendo, tutt'al più, ai singoli Comuni i Comuni capoluoghi di provincia.

S A M E K L O D O V I C I. Questo contrasta con la realtà di fatto. Io ritengo che sia stata giustamente ridimensionata la portata dell'articolo 6. In fondo, si tratta solo di istituire un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico che è la *conditio* preliminare e pregiudiziale di tutti i provvedimenti successivi. Ora, perchè negare il diritto o il dovere a tutti i Comuni che si sentono minacciati di istituire un servizio di rilevamento? Ci possono essere Comuni talmente preoccupati del fenomeno da non voler attendere che provvedano poi gli organi provinciali; non possiamo negare loro questa facoltà che deve spettare anche ai Comuni non capoluoghi di provincia. Pertanto, sono dell'opinione di lasciare le cose come sono.

T I B A L D I. In linea di diritto, la proposta del senatore Samek Lodovici potrebbe essere accolta, ma c'è una questione pratica: i piccoli Comuni non hanno nemmeno i laboratori di ricerca; come potrebbero mai istituire impianti per una rilevazione di questo genere?

S A M E K L O D O V I C I. Insisto perchè il testo sia lasciato così come è.

Z O N C A. Anch'io.

F E R R O N I, *relatore*. Lascerei anche io il testo così com'è nell'ipotesi, del resto assai improbabile, che anche i piccoli Comuni possano provvedere da soli.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Ho l'impressione che questo ultimo comma abbia uno scopo ben preciso. Noi sappiamo che in molti Comuni, come diceva giustamente il senatore Ferroni, esistono già dei servizi operanti; e sono questi appunto che ritengo si intendano salvaguardare. In questo caso, sarebbe opportuno mantenere il comma nella sua formulazione attuale.

M A C C A R R O N E . Io non ho criticato lo scopo del comma.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Distruggere questi servizi già operanti significherebbe veramente dar luogo a conflitti, con esiti tutt'altro che positivi.

F E R R O N I , *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro.

M A C C A R R O N E . La portata del comma è evidentemente quella indicata dall'onorevole Ministro: su questo siamo d'accordo. La collocazione della norma non è però appropriata, nella formulazione attuale: essa andrebbe, invece, posta dopo l'articolo 25, con un comma aggiuntivo o con un articolo 25-bis del seguente tenore: « I servizi istituiti dalle Amministrazioni comunali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge funzionano in luogo dei servizi di cui all'articolo 6 ». L'articolo 25, infatti, è così formulato: « Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità ».

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Effettivamente questa proposta del senatore Maccarrone potrebbe essere la soluzione migliore, purchè sia ben chiaro il riferimento al primo comma dell'articolo 6.

F E R R O N I , *relatore*. È auspicabile che un'unione di sforzi tra Amministrazione provinciale e Amministrazioni comunali abbia veramente luogo.

P R E S I D E N T E . Concludendo, l'articolo potrebbe rimanere nel testo elaborato dalla Sottocommissione.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Con la precisazione che all'articolo 25 sarà preso di nuovo in esame l'emendamento suddetto.

S A M E K L O D O V I C I . Sono anch'io per il mantenimento dell'articolo 6 nella formulazione attuale. Ad ogni modo, se l'ipotesi dell'onorevole Ministro circa il significato dell'ultimo comma è plausibile per quei comuni che hanno già istituito questo servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, bisogna anche considerare, sia pure in via subordinata, altre ipotesi: ad esempio quella di Comuni posti in condizioni ambientali tali da non sentirsi sufficientemente tutelati dalla diligenza e dalla solerzia dell'Amministrazione provinciale. Bisogna quindi lasciare a questi ultimi una facoltà d'iniziativa.

P R E S I D E N T E . Con questa precisazione dell'onorevole Ministro, e se i presentatori di emendamenti non insistono per la votazione, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, nonchè i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

I senatori Scotti ed altri propongono un emendamento consistente nel seguente comma aggiuntivo: « All'atto dell'approvazione della presente legge, il Comitato di cui all'articolo 2 propone al Ministro le norme di carattere generale per fissare le caratteristiche costruttive e per garantire l'efficienza degli impianti relativamente alla completa combustione e alla tollerabilità nei com-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

bustibili di sostanze che possono dar luogo a inquinamenti atmosferici. Indicherà inoltre i mezzi idonei ad impedire il passaggio nell'atmosfera di fumi neri ».

S C O T T I . L'emendamento era già stato proposto in sede di Sottocommissione, ma ne è stato omesso l'inserimento nel testo concordato che abbiamo sott'occhio. Ci ha spinto ad elaborarlo la preoccupazione che, come tutti sappiamo per esperienza, i regolamenti esecutivi di provvedimenti così importanti e complessi giungono purtroppo sempre molto in ritardo.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Posso assicurarle che il regolamento è quasi terminato.

S C O T T I . L'articolo 24 stabilisce che il regolamento dovrà essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Ora, io accolgo con molto piacere la dichiarazione del Ministro; però, ripeto, siccome l'esperienza ci insegna che di solito i regolamenti di esecuzione si fanno attendere a lungo, e poichè il provvedimento stesso è già molto in ritardo, mentre per il prossimo inverno esso dovrebbe essere già operante, è necessario assicurarne almeno la rapida e precisa attuazione. Lo scopo che ci siamo prefissi con l'emendamento è di fornire ai Comuni, in attesa del regolamento stesso, gli strumenti idonei per poter attuare la legge.

Se poi il regolamento sarà veramente emanato entro il termine indicato, l'emendamento da noi proposto non nuocerà affatto; semplicemente non sarà più necessario porre in atto quanto esso prescrive.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Debbo far presente agli onorevoli proponenti che il dire « il Comitato... propone al Ministro le norme di carattere generale... », non risolve nulla. Il Ministro può infatti non accettare le norme proposte.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi e D'Errico propongono, a loro volta, un emendamento tendente a sostituire la cifra « 30.000 » con l'altra « 50.000 ».

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. A mio avviso il limite di 30.000 chilocalorie-ora è già troppo elevato, escludendo moltissimi sistemi di riscaldamento; e ciò senza nessuna ragione. Il testo originario parlava di 12.000 chilocalorie-ora, per cui io non mi sento di accettare neanche il limite di 30.000.

D ' E R R I C O . Sono disposto a ritirare l'emendamento.

S A M E K L O D O V I C I . Dodicimila chilocalorie-ora rappresentano la potenzialità di una cucina economica di media grandezza. Ora, se si vuole rendere la legge operante, non bisogna pretendere troppo; per questo noi abbiamo proposto un limite di 30.000 chilocalorie-ora, e l'abbiamo fatto a ragion veduta.

F E R R O N I , *relatore*. Volevo dire la stessa cosa. I risultati del lavoro della Sottocommissione non sono forse sempre stati quelli che avremmo voluto che fossero, essendosi aggiunti emendamenti su emendamenti; in questo caso, però, si è raggiunta concordemente la soluzione delle 30.000 chilocalorie, in quanto le 12.000 chilocalorie servirebbero a malapena a riscaldare un appartamento di quattro o cinque locali. Ora, è evidente che la somma delle emissioni rappresenta sempre un malanno, ma ci è stato fatto presente il problema delle piccole famiglie, e ci è stato chiesto di giungere almeno alle 25-30.000 chilocalorie.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità*. Io posso accedere alla proposta della Sottocommissione, per quanto l'argomento delle chilocalorie sia controverso e non si abbiano elementi precisi di giudizio in merito. Bisognerebbe obbligare gli industriali e precisare questo dato. Comunque, ripeto, io sono perplesso, ma, non essendo un tecnico, mi rimetto a quanto stabilito dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Avendo il senatore D'Errico ritirato il suo emendamento sostitutivo, rimane in discussione l'emendamento a firma dei senatori Scotti ed altri.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Prego vivamente gli onorevoli proponenti di volerlo ritirare. In primo luogo, come ho già detto, esso si affida alla discrezionalità del Ministro, senza impegnarlo veramente; in secondo luogo, ripeto che la Commissione incaricata di elaborare il regolamento ha quasi ultimato i suoi lavori, per cui l'unico motivo di ritardo potrebbe derivare da una mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei ministri.

S C O T T I . Prendo atto dell'impegno assunto dall'onorevole Ministro in merito all'emanazione del regolamento e ritiro anche a nome dei colleghi l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dalla Sottocommissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 8.

Per la installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 7 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto — con la indicazione della potenzialità in Kcal/h — al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Prefetto presidente del Comitato regionale di cui all'articolo 4 che decide sentito il Medico provinciale, l'Ufficiale sanitario del Comune interessato e un esperto tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 7, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Il senatore D'Errico propone il seguente emendamento: alla fine del primo comma, dopo le parole « norme stabilite dal regolamento », aggiungere le altre: « Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che l'interessato riceva autorizzazione o diniego della stessa, questa si intende senz'altro accolta ».

D ' E R R I C O . Lo scopo dell'emendamento è evidente. Le lungaggini e l'inerzia della nostra burocrazia sono ben note: il nostro vuol quindi essere un pungolo, uno stimolo, a che questa approvazione possa avere luogo nello spazio di due mesi, che mi pare abbastanza lungo.

S A M E K L O D O V I C I . Ritengo che l'emendamento proposto dai senatori D'Errico e Veronesi sia quanto mai opportuno ed introduca un elemento di equilibrio in questo settore.

Infatti, se dopo aver fatto domanda di installare un impianto termico, il Comando dei Vigili del fuoco tarda eccessivamente a pronunciarsi, evitiamo il pericolo che la pratica vada troppo per le lunghe perchè, avendo stabilito un limite di tempo, il Comando dei Vigili del fuoco sarà spinto ad agire con maggiore sollecitudine.

Sono dunque favorevole a questa proposta, ma mi permetterei di elevare da 60 a 90 giorni il termine di cui all'emendamento del senatore D'Errico.

F E R R O N I , *relatore.* L'argomento è estremamente pericoloso. Sappiamo che a volte la nostra burocrazia è assai lenta nel disbrigo delle pratiche, ma non possiamo, per la negligenza di un ufficio, consentire che venga creato un impianto insufficiente o inadatto, comunque non conforme allo spirito della legge.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)41^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che tanto i proponenti dell'emendamento in questione che il senatore Sammek Lodovici non abbiano valutato a fondo gli effetti che potrebbe produrre una eventuale mancata approvazione delle domande entro i termini da essi indicati.

Infatti, se ciò dovesse avvenire, si dovrebbe convenire in giudizio il Comando dei Vigili del fuoco, e per esso lo Stato, per risarcimento del danno? È chiaro che la questione diverrebbe quanto mai complicata, mentre sarà cura del Ministero della sanità far in modo che i ricorsi non rimangano inevasi. Ripeto, se si pongono termini per l'autorizzazione o il diniego all'installazione degli impianti termici, bisogna anche prevedere tutto ciò che può derivarne.

Aggiungo inoltre che, in sede di Regolamento, tutta la materia potrà essere meglio precisata.

Pertanto, anche per le considerazioni prospettate dall'onorevole relatore, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Veronesi e D'Errico di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Mi perviene in questo momento un emendamento del senatore Maccarrone tendente a sostituire, dopo le parole « Kcal/h », l'ultima parte del primo comma con la seguente frase: « al sindaco del comune, che lo approva, sentito l'Ufficiale sanitario e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ».

FERRONI, *relatore*. A mio avviso, lo emendamento proposto dal senatore Maccarrone è introduttivo di un concetto che già in sede di Sottocommissione ho respinto. Infatti, sono contrario a svuotare di potere il Corpo dei Vigili del fuoco che è l'organo più indicato per il suo prestigio e la sua competenza a svolgere i compiti di cui trattasi.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Come giustamente ha sottolineato l'onorevole relatore, i Vigili del fuoco hanno competenze specifiche per la installazione o l'ampliamento di impianti preesistenti e, per-

tanto, non vedo la ragione di interessare alla questione anche il Sindaco del Comune o l'Ufficiale sanitario.

Il Governo è dunque contrario all'emendamento proposto dal senatore Maccarrone.

MACCARRONE. A mio avviso, i Vigili del fuoco sono chiamati ad esprimere un parere tecnico in base alle proprie competenze, mentre la domanda per l'installazione di un impianto termico instaura un rapporto tra il cittadino ed il sindaco.

Per tale ragione, insisto nel mio emendamento che non tende certamente a defraudare nessuno dei propri poteri specifici; infatti, a norma di Regolamento, i Vigili del fuoco hanno funzioni di controllo sulla regolarità degli impianti ma, finchè vige l'attuale legislazione, sono il Sindaco e l'Ufficiale sanitario che si devono interessare delle conseguenze che il funzionamento di questi impianti termici possono avere sulla salute pubblica. Pertanto, il mio emendamento non vuole sovvertire alcun principio stabilito dalla legge, ma solo assicurare agli organi sanitari la loro specifica funzione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Maccarrone, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 8, dopo le parole: « al Comando provinciale dei Vigili del fuoco », il senatore Ferroni propone di aggiungere le altre: « competente per territorio ».

FERRONI, *relatore*. Il mio emendamento, che sul piano formale potrebbe apparire superfluo, tende ad accelerare l'iter delle varie pratiche in quanto, se un progetto per un nuovo impianto termico deve essere approvato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco — e non dagli uffici periferici — è chiaro che si continueranno a verificare i ritardi che tutti lamentiamo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Dichiaro di essere contrario a tale emendamento che ritengo del tutto pleonastico.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

41ª SEDUTA (6 ottobre 1965)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferroni al primo comma dell'articolo 8.

(Non è approvato).

Al secondo comma dell'articolo 8 il senatore Maccarrone propone un emendamento tendente a sostituire le parole che seguono alle parole « notifica », con le altre « al Medico provinciale che decide sentito l'Ufficiale sanitario o il direttore del servizio di cui all'articolo 6 ».

MARIOTTI, Ministro della sanità. Il Prefetto è un organo periferico del Ministero dell'interno dal quale dipende il Comando dei Vigili del fuoco e, pertanto, nel comma in questione, farei riferimento solo al Prefetto scartando la soluzione prospettata dal senatore Maccarrone.

MACCARRONE. Così come è attualmente formulato, il secondo comma dell'articolo 8 contrasta, a mio avviso, con la snellezza e l'efficienza che queste norme dovrebbero avere. Infatti, stabilendo che avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto è ammesso ricorso al Prefetto, presidente del Comitato regionale di cui all'articolo 4 eccetera, tutti i ricorsi della Toscana, ad esempio, faranno capo al Prefetto di Firenze, tutti quelli della Sicilia al Prefetto di Palermo, e così via, il che, francamente, mi pare non conforme alle esigenze del cittadino.

Ritengo dunque che tutti questi ricorsi debbano essere indirizzati alla sede più vicina possibile al luogo in cui i fatti si producono, per rendere più agevole il rapporto fra il cittadino e la pubblica Amministrazione; aggiungo poi che tutta questa materia deve rimanere nell'ambito dell'Amministrazione sanitaria per dare al Ministro piena responsabilità di giudizio, in modo che egli possa eventualmente risponderne dinanzi al Consiglio di Stato.

FERRONI, relatore. Ritengo che in quanto ha detto il senatore Maccarrone vi siano delle contraddizioni.

Infatti, quando al secondo comma dell'articolo 8 abbiamo stabilito che i ricorsi vanno indirizzati al Prefetto, presidente del Comitato regionale di cui all'articolo 4, abbiamo fatto riferimento all'organo che, per le funzioni che gli competono, dispone di tutti gli elementi necessari per giudicare in questa materia.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Torno a ripetere che l'emendamento proposto dal senatore Maccarrone mi pare pericoloso, ed aggiungo che anche il fatto che il Prefetto, per decidere sui ricorsi, debba sentire il Medico provinciale, l'Ufficiale sanitario del Comune interessato ed un esperto tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, potrebbe generare confusione, in quanto questi tre organi sono assai diversi tra loro.

Qui si tratta di decidere sull'installazione: è questa la competenza; la vigilanza sanitaria appartiene invece ad altri organi.

SAMEK LODOVICI. La vigilanza sanitaria è anche in rapporto al tipo di combustibile.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Qui basta dire che l'installazione può avvenire in base alle vigenti disposizioni di legge, se ha quelle caratteristiche cui fa cenno il provvedimento.

Pregherei quindi vivamente di mantenere il testo governativo, stabilendo, se mai, che il ricorso deve essere indirizzato al Prefetto, non tanto come Presidente del Comitato regionale, quanto come l'autorità a cui fanno capo i Vigili del fuoco.

MACCARRONE. D'accordo sulla competenza dei Vigili del fuoco, tanto è vero che siamo stati, in maggioranza nella Sottocommissione, favorevoli ad attribuire la competenza prevista dal primo comma ai Vigili stessi.

Vorremmo, però, evitare a chi deve fare il ricorso il disagio di doversi recare al capoluogo di regione.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Allora bisogna sopprimere anche le parole « sentito il Medico provinciale, l'Ufficiale sanitario del Comune interessato e un esperto tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione »!

P R E S I D E N T E . Senatore Maccarrone, lei insiste nel suo emendamento?

M A C C A R R O N E . Quando si ammette il parere di un privato, che non ha alcuna veste giuridica, io debbo dire che o si fa una legge come si deve o si chiude ogni possibilità di discussione. Le nostre posizioni politiche sono chiare: voi partite dal punto di vista del burocrate, io da quello dell'Amministrazione locale; ci sia, però, almeno permessa qualche osservazione.

Quando ammetto che il Prefetto debba sentire l'Ufficiale sanitario del Comune, nonchè un esperto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, non faccio altro che pronunciare un anacoluto giuridico.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Siamo d'accordo, però il Prefetto in quanto sovrintendente ai Vigili del fuoco, è il solo competente.

M A C C A R R O N E . Ma non lo è come Presidente del Comitato regionale.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* Precisiamo allora che il ricorso va rivolto al Prefetto nella veste predetta.

F E R R O N I , *relatore.* Noi abbiamo inserito la precisazione nel secondo comma proprio con spirito innovativo, per togliere al Prefetto quel potere esclusivo che aveva fino a ieri. Egli, cioè, presiede quel Comitato; e ciò porta già ad inconvenienti, trattandosi di un Comitato composto di tecnici, di sanitari, nel quale il Prefetto non decide solo in base ai poteri derivantigli da questo incarico, ma anche a quei poteri morali che gli derivano dalla somma di tanti elementi di varia natura. E' questo il motivo per cui abbiamo precisato che il Prefetto riceve i ricorsi

in quanto Presidente del Comitato regionale di cui all'articolo 4; altrimenti egli dovrebbe opporsi alla decisione dei Vigili della zona, che hanno disapprovato un certo tipo d'impianto, il che potrebbe essere anacronistico, se egli agisse in veste di capo dei Vigili stessi.

Abbiamo poi aggiunto la presenza del sanitario del Comune interessato, perchè vi sia un contraddittorio in merito all'eventuale approvazione.

Ecco perchè insisto sulla necessità di approvare il testo da noi presentato, semmai aggiungendo alle persone incaricate di dare pareri al Prefetto anche l'Ispettore di zona dei Vigili del fuoco, la cui opinione ha notevole valore sul piano tecnico.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Sono senz'altro favorevole alla proposta dell'onorevole Ministro, che permetterebbe di chiarire veramente la situazione.

Il giudizio in questo caso, più che il campo sanitario, riguarda la capacità ed efficienza di determinate apparecchiature ed impianti.

Demandiamo pertanto ai Vigili del fuoco questo giudizio in caso di ricorso e sarà poi l'autorità da cui i Vigili dipendono a decidere.

M A R I O T T I , *Ministro della sanità.* In definitiva, si tratta di un puro e semplice ricorso gerarchico.

Nel caso specifico, cioè per quanto riguarda l'autorizzazione ad installare impianti di riscaldamento, è sempre stato chiamato a decidere il Corpo dei Vigili del fuoco, che dipende dal Ministero dell'interno e, quindi, dal Prefetto che lo rappresenta nell'ambito della Provincia.

Allorchè viene installato un sistema di riscaldamento e, a causa dei combustibili usati, ricorrono gli estremi di una violazione alle leggi sanitarie in materia, che cosa avviene? Che il Ministero della sanità, quando riceve un ricorso da parte di un cittadino, dispone un'ispezione in base alla quale può anche decidere di far sospendere quel sistema di riscaldamento.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

41ª SEDUTA (6 ottobre 1965)

Ora, se noi veniamo ad innovare in questa materia, non facciamo altro che creare confusione nonchè conflitti di poteri tra organi che hanno funzioni diverse. Aggiungo inoltre che, attualmente, in base ad una circolare esplicativa che è stata emanata di recente, i Prefetti — per quanto riguarda il campo sanitario — sono soggetti al controllo ed alle disposizioni del Ministero della sanità.

Pertanto, accogliendo l'emendamento del senatore Maccarrone, si farebbe un errore molto grave dal punto di vista legislativo ed amministrativo, che comporterebbe il capovolgimento di tutta la disciplina attualmente vigente.

In conclusione, proporrei, al secondo comma dell'articolo in discussione, un emendamento tendente a sopprimere le parole « Presidente del Comitato regionale di cui all'articolo 4 che decide sentito il Medico provinciale, l'Ufficiale sanitario del Comune interessato e un esperto tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ». Coerentemente a quanto ho prima sostenuto si potrebbe a questo punto precisare che il Prefetto è stato scelto non in quanto tale ma in quanto da lui dipendono i Vigili del fuoco. Mi domando tuttavia se una simile precisazione non appaia un po' goffa e pleonastica in questo articolo, tanto più che non serve a modificare la sostanza.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maccarrone tendente a sostituire l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 8, dalle parole « al Prefetto » fino a « combustione », con le parole « al Medico provinciale che decide sentito l'Ufficiale sanitario e il direttore del servizio di cui all'articolo 6 ».

(Non è approvato).

Se nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'emendamento proposto dal ministro Mariotti tendente a sostituire il secondo comma in questione con il seguente: « Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica al Prefetto ».

(È approvato).

Vi è ora un emendamento proposto dai senatori D'Errico e Veronesi tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

All'ultimo comma, il senatore Samek Lodovici propone di sostituire la dizione « è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 » con l'altra « è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione da versarsi alla civica Amministrazione ».

MARIOTTI, Ministro della sanità. Sono favorevole a che l'ammenda sia elevata fino a lire 1 milione, mentre sono contrario al fatto che i Comuni possano avocare a sé entrate che spettano allo Stato.

SAMEKLODOVICI. Rinuncio allora all'ultima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Samek Lodovici che risulta così formulato: « è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Perrino ha presentato un ordine del giorno relativo ad un miglioramento delle attrezzature dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi, del quale è già stata data lettura.

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari